Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 806.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione religiosa delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria », detta « Piccola Opera per la salvezza del fanciullo », con sede in Milano . . . . Pag. 3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 807.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Ignazio, in Terlizzi (Bari) . . . . . Pag. 3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 808.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in frazione Cigognola del comune di Vicomune (Pavia) . . . . Pag. 3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n 809.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in zona Tre Santi del comune di Cerignola (Foggia) . . . . Pag. 3587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n 810.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in frazione Acilia del comune di Roma . . . . Pag. 3587

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro . . . . Pag. 3587

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Capo di Sorrento, sita nell'ambito del comune di Sorrento (Napoli) . . . . Pag. 3594

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della strada Desenzano-Padenghe, sita nell'ambito del comune di Lonato (Brescia) . . . . Pag. 3595

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Santuario della Madonna di Paitone, sita nell'ambito del comune di Paitone (Brescia) . Pag. 3596

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente il ponte romano detto « Ponte Pier », sita nell'ambito del comune di Villanuova sul Clisi (Brescia). Pag. 3596

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3597

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . Pag. 3597

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 3597

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 3597

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di foglio compartimenti semestrali (Cons. 3,50 % - 1906) . . . . Pag. 3597
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3598

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Bergamo, rione Celadina . . Pag. 3598
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Zandobbio (Bergamo) . . . Pag. 3598

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo) . . . . Pag. 3598

Rettifica del decreto Ministeriale in data 14 luglio 1959 relativo allo scioglimento d'ufficio e alla nomina del liquidatore della Società cooperativa « Dalmata » ora Cooperativa assistenziale « Volontà », con sede in Ostia Lido (Roma) . . . . Pag. 3598

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Varianti al concorso a diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario e proroga del termine per la partecipazione al concorso medesimo. Pag. 3599

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Proroga del concorso per titoli ed esami a cinque posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova . . . . . Pag. 3599

Prefettura di L'Aquila: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila . . . . . Pag. 3599

Prefettura di Arezzo: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1956 . . . . Pag. 3600

Prefettura di Novara: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara . . . . Pag. 3600

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 10 OTTOBRE 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione), e obbligazioni 4.50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo », effettuata il 1° ottobre 1959.

(3492 - 3493)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 41: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione Edilizia », effettuata il 1° ottobre 1959.

(3494)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 %, 5 %, 6 %, effettuata il 1° ottobre 1959.

(3495)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **« C. G. E. » Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni. — **Società F.lli Schwarzenbach e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1959. — **Immobiliare TIS - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1959. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959 — **Società per azioni Emilio Gallo e fratello, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959 — **« Snia Viscosa » Società nazionale industria applicazioni Viscosa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **S.I.T. - Società Industriale Torino, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1959. — **S.A.C.R.I. - Società azionaria carrozzerie e rimorchi industriali, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1959. — **Officine Viberti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1959. — **Camerano e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Società per azioni « F. Stimamiglio e C. », in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1959. — **S.A.M.P. - Società Azionaria Metano - Padova - Società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1959. — **Zuccherificio e raffineria Bonora, società per azioni, in Ferrara:** Avviso agli obbligazionisti. — **Arnoldo Mondadori editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1959. — **Società per azioni « C. Bournique », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1959. — **Manifattura isolatori vetro Acqui, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1959. — **Società per azioni Ind. Pietro Maria Ceretti, in Villadossola:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1959 — **Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, società per azioni, in Milano:** Estinzione del prestito obbligazionario 7 % - Seconda emissione. — **Società vetrerie riunite Angelo Bordoni e di S. Paolo, per azioni, in Milano:** N 465 obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1959. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1959. — **Fornaci Valbrenta e Isola Vicentina, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1959. — **FESA - Ferramenta emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Cotonificio Legler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1959. — **Società Vetrerie riunite Angelo Bordoni e di S. Paolo, per azioni, in Milano:** N. 1392 obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1959. — **Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Estrazione di obbligazioni del Prestito obbligazionario 6 % 1954-1969. — **Società vetrerie riunite Angelo Bordoni e di S. Paolo, per azioni, in Milano:** N 742 obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1959. — **Società per azioni Peyrot e Rossignoli, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Ottavio Riccadonna, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1959. — **Società per azioni Cartiera Pirinoli, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1959. — **Società per azioni V. Gallino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Distilleria canellese C. Bocchino e C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1959 — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1959. — **S.A.V.A.S. - Società azionaria vermouth aperitivi spumanti F.lli Gancia, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1959. — **Società per azioni G. e C. F.lli Cora, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Società per azioni Sobrero-Est, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Società Trezza, per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1959 — **Shell italiana, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Canapificio Calisto e Vincenzo Govoni, società per azioni, in Cento:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1959. — **Nova Ready, società per azioni, in Robbio Lomellina:** Obbligazioni del primo prestito sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Nova Ready, società per azioni, in Robbio Lomellina:** Obbligazioni del secondo prestito sorteggiate il 28 settembre 1959. — **Smalterie di Corsico, società per azioni, in Corsico:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1959 — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1959. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1959 — **De Angeli Frua, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 806.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione religiosa delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria », detta « Piccola Opera per la salvezza del fanciullo », con sede in Milano.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione religiosa delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria », detta « Piccola Opera per la salvezza del fanciullo », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 7 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 807.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Ignazio, in Terlizzi (Bari).

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Ignazio, in Terlizzi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 808.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in frazione Cigognola del comune di Vicomune (Pavia).

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in frazione Cigognola del comune di Vicomune (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 809.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in zona Tre Santi del comune di Cerignola (Foggia).

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 1° febbraio 1959, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in zona Tre Santi del comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 810.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in frazione Acilia del comune di Roma.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in frazione Acilia del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 15 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, approvato con decreto in data 5 gennaio 1950;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa, in data 23 dicembre 1958 e 27 giugno 1959, e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa, in data 19 marzo 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, allegato al presente decreto, composto di n. 66 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA CASSA

Art 1

La Cassa di risparmio di Pesaro, istituita per iniziativa di benefiche persone private, fu autorizzata con rescritto del Cardinal legato T. Riario Sforza del 17 luglio 1840 e inizio le operazioni il 1° luglio 1841 Successivamente furono in essa incorporate le Casse di risparmio di Cagli, Carpegna, Fossombrone, Pergola e S Agata Feltria, nonchè i Monti di credito su pegno di Pergola, Pesaro, Urbania e Urbino.

La Cassa è Istituto autonomo con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri. Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Ha la sede legale in Pesaro, ed esplica la sua attività attraverso le proprie dipendenze istituite o da istituire a norma di legge nel territorio assegnatole.

E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, racogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Dispone di parte degli utili per scopi di beneficenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva federale,

d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali e dai valori che per qualsiasi titolo pervenissero in proprietà della Cassa.

Art. 4.

La durata della Cassa è indeterminata.

Lo scioglimento e la liquidazione della Cassa potranno avvenire nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato;

4) il presidente;

5) il Collegio sindacale;

6) il direttore generale.

TITOLO II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci è fissato in centoventi, dei quali settanta residenti in Pesaro e cinquanta nella Provincia, specialmente nelle località ove la Cassa è stabilita con proprie dipendenze.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto di due terzi degli intervenuti all'assemblea.

Il nuovo socio deve provvedere al versamento di un contributo di L. 100 a fondo perduto, senza diritto ad alcun interesse, nè ad interessenza sul patrimonio e sugli utili della Cassa. La qualità di socio è personale e intrasmissibile.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto in proprio ed un altro per delegazione di soci.

TITOLO III

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si riunisce sia in via ordinaria che straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione,

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza,

c) sulla nomina di un sindaco effettivo;

d) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

e) sulle medaglie di presenza da assegnarsi ai componenti il Consiglio di amministrazione e sulla retribuzione del Collegio sindacale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti;

f) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità indicate nel successivo art. 10,

g) su ogni proposta che il Consiglio ritenga opportuno sottoporle.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il parere sulle modifiche statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla nomina e sulla decadenza dei soci, sulla nomina delle cariche sociali, sulla nomina del sindaco effettivo di sua spettanza, sulle medaglie di presenza dei componenti il Consiglio di amministrazione e sulla retribuzione del Collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria:

a) quando ne sorga la necessità, a giudizio del Consiglio di amministrazione,

b) quando ne facciano domanda, per iscritto, specificandone i motivi, almeno un quinto dei soci. In questo caso, la convocazione dovrà aver luogo entro 40 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati almeno la metà dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno dieci soci, esclusi i componenti il Consiglio di amministrazione e i sindaci.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto, quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca altra forma di votazione.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di assenza di entrambi, viene assunta dal consigliere più anziano.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente fra i soci.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea e trascritti in apposito libro.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente vengono nominati in conformità delle norme legislative in vigore.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno

La nomina dei consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative della Provincia nelle varie attività economiche e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

Art. 16.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, dei dirigenti, dei funzionari ed impiegati della Cassa di risparmio.

Coloro che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, possono essere riconfermati e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo e uno nel quarto

Nel caso di ricostituzione del Consiglio, nel primo triennio la scadenza e determinata dal sorteggio

I membri scaduti rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati

Art 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio può essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 22, e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sara stabilita dalla assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art 19.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa: particolarmente esso e chiamato a deliberare·

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge,

2) sulla nomina, sul trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti,

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento,

4) sulla stipulazione dei contratti collettivi e individuali di lavoro in sede aziendale e sulla applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati in sede nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, sulla formazione dei regolamenti organici per il personale,

5) sulle nomine e promozioni del personale, sulle cauzioni che e tenuto a prestare, sul suo collocamento in pianta stabile, in aspettativa, a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi, da applicarsi secondo le norme del regolamento e dei contratti collettivi di lavoro,

6) sulla costituzione del Comitato e sulla nomina del consigliere che ne dovrà far parte, ai sensi dell'art 22,

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive è di sconto, determinandone le funzioni e la durata, sulla nomina dei membri di esse e sull'ammontare della medaglia di presenza,

8) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea dei soci,

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione,

10) sui provvedimenti volti a promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

11) sulla erogazione dei fondi destinati a scopi di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sulla assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti,

13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

14) sulle spese straordinarie,

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie, in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive,

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri Organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione,

19) sulle operazioni di cui all'art. 52;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga il credito della Cassa;

21) sulle transazioni;

22) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

23) sul conferimento della facoltà di firma di determinati atti a dirigenti, funzionari, cassieri e ad altri dipendenti dell'Istituto

Art. 20.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sara dato per telegrafo.

Per la validità delle deliberazioni e necessaria la presenza di almeno quattro membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

Per la validità delle deliberazioni previste dai punti 6° e 18°) dell'art 19 occorre il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la meta degli amministratori in carica

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale, che funge da segretario del Consiglio.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto· in tal caso, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art 21.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente

TITOLO V

COMITATO

Art 22.

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal Consiglio e del direttore generale, che funge da segretario.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce

Con la stessa maggioranza di voto previsto nel comma sesto dell'art. 20, il Consiglio di amministrazione potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 23.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione,

b) esprime, quando sia richiesto dal presidente, il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio di amministrazione, per quanto è di attribuzione di quest'ultimo,

c) in funzione di Comitato di sconto può aggregarsi due o tre soci, in qualità di informatori, ai quali sarà attribuito voto consultivo.

Art. 24.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, due volte la settimana ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o uno dei membri ne faccia richiesta

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri, compreso il direttore generale

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art. 25

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa

Egli convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive e di studio eventualmente nominate da. Consiglio di amministrazione

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione, o del Comitato, secondo la rispettiva competenza

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o di cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto

Il presidente previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'Amministrazione a dirigenti, funzionari, impiegati ed agenti, con le modalità cautele e limiti che egli riterrà di stabilire alcune delle proprie attribuzioni e facoltà e può, inoltre, delegare ad avvocati e procuratori la rappresentanza in giudizio della Cassa

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dal presente statuto per gli amministratori

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili Essi debbono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci, possono intervenire alle sedute del Comitato

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre

Il sindaco che, senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata annualmente la l'assemblea dei soci, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

Art. 27.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei soci ed interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato

Può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive e di sconto eventualmente istituite ai sensi del punto settimo dell'art 19

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, trasferire di residenza Esprime il proprio parere e formula proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, firmando gli atti relativi Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia bancari e postali, le fedi di credito, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, nonchè i documenti relativi a qualsiasi pratica ed operazione che debbasi eseguire presso la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste, la Tesoreria provinciale e, in genere, presso qualsiasi Ente pubblico o Istituto privato, con esonero degli Enti da ogni responsabilità Firma i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento, come gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente

Compie tutti gli altri atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal presidente

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, delegare alcune facoltà ed attribuzioni di cui è investito ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa, con le modalità, le cautele, e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da altro dirigente della Cassa all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art 28.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e doveri del personale ad eventuale integrazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro, e l'uso della firma in rappresentanza della Cassa.

Art. 29.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni donazioni od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli Organi di vigilanza.

TITOLO IX

DEPOSITI

Art. 30.

La Cassa di risparmio accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate

Il Consiglio di amministrazione determina le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Art 31.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome, di un motto o di un numero).

Art. 32.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) a risparmio vincolato a scadenza determinata, oppure a scadenza indeterminata con preavviso per i rimborsi;

d) contro buoni fruttiferi a scadenza fissa;

e) in conto corrente.

Art. 33.

I libretti nominativi devono contenere le indicazioni necessarie a riconoscere la identità personale del depositante.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Art. 34.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, con il consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 35.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore, che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o il riconoscimento legale della intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 36.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa anche se il rimborso è fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso.

Art. 37.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso, sono dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia. L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 38.

I libretti debbono, normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi riguardi.

Art. 39.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 40.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti e di buoni fruttiferi, si applicano, per il rilascio dei duplicati, le disposizioni legislative in vigore.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione dei duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 42.

I rimborsi su libretti di deposito ordinario ed a piccolo risparmio vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso prescritti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di concedere rimborsi entro termini di preavviso più brevi di quelli fissati dall'anzidetto regolamento, od anche a vista, per qualunque somma, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 43.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone ed enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, giusta quanto disposto dal regolamento interno per le operazioni e servizi, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le su accennate disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

L'ammontare complessivo del credito, iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 45.

Quando i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie per le quali tali depositi sono consentiti, perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Qualora per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare passerranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare comprovino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

A favore di una stessa persona od Ente non potrà essere rilasciato che un solo libretto nominativo speciale.

Depositi vincolati

Art. 46.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo o rimborsabili dietro determinato preavviso, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo o del preavviso, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

La misura del tasso, la capitalizzazione degli interessi, le condizioni di vincolo, gli eventuali versamenti successivi ed i prelevamenti anticipati nonchè tutte le altre questioni connesse, sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 47.

Qualora, alla scadenza del vincolo o entro i quindici giorni successivi, il deposito non venga ritirato il vincolo si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo.

Buoni fruttiferi

Art. 48.

La Cassa di risparmio emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con le modalità stabilite dal regolamento, ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Deposti in conto corrente

Art. 49.

La Cassa di risparmio accetta depositi in conto corrente con le modalità stabilite dal regolamento ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

I depositi in conto corrente saranno tenuti contabilmente separati dai depositi delle altre categorie.

Art. 50.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni forniti dalla Cassa di risparmio.

Alla chiusura del conto il correntista deve restituire i moduli di assegni rimasti inutilizzati.

Valgono, anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO X
CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

Art. 51

La Cassa può aprire conti correnti di corrispondenza ad Enti e privati, tanto liberi che vincolati a tempo, i conti correnti di corrispondenza liberi potranno essere movimentati sia da depositi e prelevamenti in contanti, che da accreditamenti e da addebitamenti discendenti da operazioni e servizi resi.

I conti correnti di corrispondenza saranno regolati dalle norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, con la osservanza delle disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Ai conti correnti di corrispondenza si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le norme relative ai depositi in conto corrente ed alle altre categorie di depositi.

TITOLO XI
IMPIEGHI

Art. 52

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio,

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*),

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto di buoni ordinari del Tesoro,

d) in operazioni cambiarie,

e) in mutui garantiti da ipoteca o da pegno di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa,

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da obbligazioni chirografarie o da fidejussioni,

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti,

h) in mutui e conti correnti a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti, la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti,

i) in sovvenzioni provvisorie od anticipazioni agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto o dalla legge o da deliberazioni adottate in conformità delle leggi vigenti, la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni dieci,

l) in acquisto « pro solvendo » e non « pro soluto » di crediti verso lo Stato, la Regione, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi o convenzioni. La durata massima di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti,

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita dei cedenti e dei rischi diversi, nonchè con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

o) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale e l'Istituto di credito a medio termine per le medie e piccole industrie delle Marche, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e con le modalità e limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza,

r) in operazioni di credito pignoratizio ai sensi delle leggi vigenti, con le modalità e nei limiti da determinarsi dal Consiglio di amministrazione,

s) in operazioni di credito peschereccio e di credito alberghiero, ai sensi delle leggi vigenti,

t) in ogni altra operazione che sia consentita dalle vigenti disposizioni sulle Casse di risparmio o da leggi speciali, espressamente in deroga agli statuti.

Art. 53

Per le anticipazioni, i conti correnti e i riporti sopra i titoli di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. Per le anticipazioni ed i conti correnti lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni ed i conti correnti non possono essere concessi per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogati.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci costituite in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'operazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altra formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà, invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 54

Ogni cambiale di sovvenzione o di finanziamento deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Parimenti, le aperture di credito in conto corrente debbono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fidejussione di altra persona di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma, quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, cessioni che debbono risultare regolarmente costituite e notificate all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di Enti, Società, Ditte o persone di notoria solvibilità, la Cassa potrà ammettere allo sconto cambiali munite di una sola firma, ed effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del debitore.

Il limite di fido per le operazioni cambiarie ad una sola firma e le aperture di credito con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del correntista, non potrà superare la somma di L. 5 000 000 per ciascun Ente, Società, Ditta o persona, salvo deroga da richiedersi, per singoli casi eccezionali, all'Organo di vigilanza.

La Cassa non può investire in siffatte operazioni un importo eccedente il sei per cento dei capitali amministrati.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi, quelle girate da Società o Ditte, quando gli effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci o prodotti al dettaglio effettuate contro pagamento in parte in contanti e in parte a rate, con patto di riservato dominio in favore della Società o Ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti, potranno avere la durata massima di un anno.

Potranno concedersi rinnovi previa decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione. Anche se la richiesta di sovvenzione cambiaria sia fatta con riserva di rimborso rateale, la concessione del fido non impegna la Cassa a consentire rinnovi.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima prevista dalla legge medesima.

Il fido da concedersi ad uno stesso nominativo, Ente, Società, Ditta o persona, non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza, come previsto dalle norme vigenti.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare, in via normale, i cinque anni ed eccezionalmente i dieci anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali originariamente emesse e delle altre che fossero state emesse in loro rinnovazione con o senza decurtazione.

Art. 55.

Le sovvenzioni cambiarie con garanzia ipotecaria, i mutui e i conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 56.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse semestrali di ammortamento in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in unica soluzione. In questo caso, la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

La durata massima dei conti correnti ipotecari, non dovrà superare, in via normale, i cinque anni, ed eccezionalmente i dieci anni. Il correntista dovrà regolare almeno semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

La somma da impiegarsi nei mutui, nei conti correnti ipotecari e in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 15% dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 57.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisti di crediti verso lo Stato, la Regione, le Provincie ed i Comuni e in sconti di annualità statali, nonché in partecipazioni ad Istituti ed Enti, non deve eccedere il 20% dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non può eccedere gli anni venti.

Art. 58.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO XII

OPERAZIONI VARIE

Art. 59.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e valori in genere, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 60.

La Cassa concede in uso cassette di sicurezza, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 61.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale e servizi di esattoria e di tesoreria o cassa di Comuni e Consorzi, nonché di altri Enti, Società e Istituzioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere servizi reciproci di corrispondenza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio e di aziende di credito;

c) effettuare per conto di terzi operazioni d'incasso con le opportune garanzie e di pagamento previa copertura totale;

d) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti d'imposte, tasse, tributi in genere, canoni, ecc., purché vi sia la necessaria copertura;

e) effettuare operazioni in cambi, nei limiti e con le modalità prescritte dalle leggi vigenti e con l'autorizzazione dei competenti Organi;

f) rilasciare benestare all'importazione ed alla esportazione, previa autorizzazione dei competenti Organi, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

g) eseguire per conto di terzi, previa copertura totale, operazioni di borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori ed incassi e pagamenti contro effetti e documenti;

h) prestare fidejussioni, avalli od altre garanzie per conto di terzi, sia in titoli di Stato che in contanti, per conto di nominativi di notoria serietà e solvibilità, previa assunzione di idonee garanzie e con le limitazioni di cui all'art. 54;

i) gestire ed amministrare patrimoni;

l) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

m) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

n) vendere titoli di proprietà o depositati a cauzione di servizi;

o) cedere i propri crediti.

Art. 62.

Le variazioni dei tassi attivi e passivi, delle norme e condizioni che regolano le operazioni e i servizi e, in genere, tutte le comunicazioni della Cassa, vengono portate a conoscenza della clientela mediante pubblicazione nell'albo della Cassa stessa.

TITOLO XIII

BILANCIO ED UTILI ANNUALI

Art. 63.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale all'assemblea dei soci, da convocare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e la relativa approvazione, nonché per assegnare almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio

alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 64.

Quando il fondo di riserva sia giunto o si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità purchè in misura non eccedente i cinque decimi degli utili stessi.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 65.

Tutti i rapporti di debito e credito riflettenti una stessa persona, posti in essere anche presso diverse filiali della Cassa che per qualsiasi causa non figurino in un unico conto, senza pregiudizio della compensazione legale, si intenderanno compensati convenzionalmente senza che possa opporsi il difetto della liquidità ed esigibilità della somma.

Art 66.

Chiunque compia operazioni con la Cassa ed entri con essa in relazione di affari deve ritenersi edotto delle disposizioni del presente statuto, ed è tenuto alla osservanza delle medesime anche in via contrattuale.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Capo di Sorrento, sita nell'ambito del comune di Sorrento (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 giugno 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona in località Capo di Sorrento, sita nell'ambito del comune di Sorrento (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Sorrento;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere il meraviglioso paesaggio della Riviera sorrentina e l'ampio panorama del golfo di Napoli fino a Capo Miseno ed in lontananza le isole di Procida ed Ischia;

Decreta:

La zona in località Capo di Sorrento, sita nel territorio del comune di Sorrento (Napoli), delimitata dal mare, dalla strada Marina Grande, la strada comunale Sopra le Mura, la strada comunale Largo Paisano Vecchio fino a congiungersi con la strada provinciale per Massalubrense, che inizia dopo il centro abitato di Sorrento, fino al confine con il comune di Massalubrense, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il meraviglioso paesaggio della Riviera sorrentina e l'ampio panorama del golfo di Napoli fino a Capo Miseno ed in lontananza le isole di Procida ed Ischia, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Sorrento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 agosto 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della 29ª seduta

L'anno millenovecentocinquantasette addì quindici del mese di giugno, alle ore 9, in una sala della Soprintendenza ai Monumenti della Campania - Napoli (Palazzo Reale) si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

(*Omissis*).

3) SORRENTO (Località Capo): Nuova strada per la Marina di Puolo Imposizione di vincolo.

(*Omissis*).

Esaurito l'argomento, il sindaco di Agerola si congeda e la Commissione si trasferisce a Sorrento per discutere le questioni poste all'ordine del giorno interessanti i Comuni sorrentini.

Intervengono alla riunione, che inizia alle ore 12, presso la sede comunale di Sorrento, i sindaci:

1) Schisano prof Agostino, sindaco di Sorrento;
2) Maresca Rito, sindaco di Sant'Agnello;
3) Persico Pasquale, sindaco di Massalubrense;
4) Astarita dott Antonio, vice sindaco di Piano di Sorrento, in possesso di regolare delega in data 14 giugno 1957, rilasciata dal sindaco comm Raffaele Cafiero.

Si discute la imposizione di vincolo della nuova strada tra la località Capo di Sorrento-Marina di Puolo

Il prof Pacini ricorda che già la Commissione ebbe ad interessarsi della questione in precedenti riunioni

Poichè la Cassa del Mezzogiorno, che finanzia i lavori per la ricostruzione della progettata strada, ha subordinato la realizzazione dell'opera alla notifica del vincolo di non edificabilità sulle aree a monte ed a valle della strada in questione, la Commissione, deve, ora, esprimere il definitivo parere

La Commissione, presa visione di tutti gli atti e documenti letta la deliberazione della Giunta municipale di Sorrento del 28 luglio 1956, n 30, udita la relazione del sindaco di Sorrento, si esprime di parere favorevole alla imposizione del vincolo, ai sensi dell'art 1, comma quarto, della legge 1947 del 29 giugno 1939, sugli immobili compresi nelle zone delimitate dal seguente perimetro

dal mare, segue strada Marina Grande, la strada comunale Sopra le Mura la strada comunale Largo Paisano Vecchio fino a congiungersi con la strada provinciale per Massalubrense, che inizia dopo il centro abitato di Sorrento, fino al confine con il comune di Massalubrense in conformità dell'unita planimetria, comprendente la zona a monte ed a valle di tutto il tracciato della nuova strada da Capo di Sorrento alla Marina di Puolo progettata dalla Cassa per il Mezzogiorno perchè la zona, formata da successive balze di uliveti e agrumeti di incomparabile bellezza visibile dalla soprastante strada statale della Costiera sorrentina (145) bellezza che è resa maggiormente suggestiva dal complesso archeologico dei ruderi della Villa Pollio (detta volgarmente « Bagno della Regina Giovanna ») e delle ville patrizie leggiadramente incastonate nella solitudine della ridente distesa di verde.

(*Omissis*).

Alle ore 14,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: CHIAROMONTE

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(5496)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della strada Desenzano-Padenghe, sita nell'ambito del comune di Lonato (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 luglio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della strada Desenzano-Padenghe, sita nell'ambito del comune di Lonato (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lonato;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione panoramica dell'ampia distesa del lago di Garda, della penisola di Sirmione e dell'opposta sponda Veronese;

Decreta:

La zona a monte della strada Desenzano-Padenghe, sita nel territorio del comune di Lonato (Brescia), comprendente tutta la zona fra la nuova e la vecchia strada provinciale, ed il limite del comune di Desenzano da una parte e il limite del comune di Padenghe dall'altra, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione panoramica dell'ampia distesa del lago di Garda, della penisola di Sirmione e dell'opposta sponda Veronese, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lonato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° ottobre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 4 - Adunanza del 29 luglio 1957

(*Omissis*).

5) Vincolo sui terreni a monte della strada Desenzano-Padenghe - Tratto in comune di Lonato

Assente il sindaco di Lonato, invitato con lettera raccomandata 19 luglio 1957, n 1263, viene proposta alla Commissione l'apposizione del vincolo sui terreni a monte della strada Desenzano-Padenghe nel tratto in comune di Lonato.

LA COMMISSIONE

Premesso che la fascia costiera posta fra il lago e la nuova strada provinciale del Vo è vincolata con decreto Ministeriale del 16 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 80 del 4 aprile 1956,

Constatata la necessità di vincolare anche i terreni a monte della strada stessa nel tratto in comune di Lonato, in quanto questi costituiscono una successione di punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si può godere la visione panoramica dell'ampia distesa del lago di Garda, della penisola di Sirmione e dell'opposta sponda veronese;

Considerato che la indiscriminata costruzione di edifici nella zona, precluderebbe irreparabilmente, a tali punti di vista, la visione dei quadri panoramici di cui sopra,

Delibera

ai sensi dell'art. 1, n 4, della legge 29 giugno 1939, n 1497, all'unanimità, l'apposizione del vincolo su tutta la zona del comune di Lonato compresa fra la nuova e la vecchia strada provinciale ed il limite del comune di Desenzano da una parte ed il limite del comune di Padenghe dall'altra.

(*Omissis*).

(5498)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Santuario della Madonna di Paitone, sita nell'ambito del comune di Paitone (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 marzo 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il Santuario della Madonna di Paitone, sita nell'ambito del comune di Paitone (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Paitone;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il Santuario circondato da viali di cipressi, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona circostante il Santuario della Madonna di Paitone, sita nel territorio del comune di Paitone (Brescia), comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 667, 440, 687, 628, 439, 1367, 1366, 1373, 630, 629, 631, 1148, 433, 627, 625, 1364, confinante con la strada comunale del Marguzzo, e i mappali numeri 644, 643 e 655, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il Santuario circondato da viali di cipressi, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Paitone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza del 18 marzo 1958

(*Omissis*).

5) PAITONE (Brescia) - Bellezze d'insieme del Santuario della Madonna di Paitone.

LA COMMISSIONE

Constatato che il Santuario con i viali di cipressi che lo circondano e la zona circostante costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale per la elegante architettura e per la sua ubicazione rilevata in un'armonica concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Rilevato che tale complesso è ben visibile transitando sulla strada che da Brescia conduce verso Salò e considerata la necessità di tutelare la zona da indiscriminate costruzioni e dell'apertura di nuove cave marmifere,

Delibera

all'unanimità di sottoporre al vincolo ai sensi dell'art 1, n 3-4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 il Santuario della Beata Vergine Assunta del Monte Lavignone in Paitone e la zona adiacente, il tutto contraddistinto coi seguenti mappali: 667, 440, 687, 439, 1367, 1366, 1373, 630, 628, 629, 631, 1148, 433, 627, 625, 1364; confinante con: strada comunale del Marguzzo, i mappali 644, 643, 655.

(*Omissis*).

(5499)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente il ponte romano detto « Ponte Pier », sita nell'ambito del comune di Villanuova sul Clisi (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 marzo 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente il ponte romano detto « Ponte Pier », sita nell'ambito del comune di Villanuova sul Clisi (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Villanuova sul Clisi;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce una nota caratteristica avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona adiacente il ponte romano detto « Ponte Pier », sita nel territorio del comune di Villanuova sul Clisi (Brescia), delimitata da una linea a semicerchio con un raggio di 50 (cinquanta) metri facendo centro all'imbocco nord del ponte, sponda destra, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce una nota caratteristica avente valore estetico e tradizionale, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Villanuova sul Clisi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data

della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 18 *marzo* 1958

(*Omissis*).

6) VILLANUOVA SUL CLISI (Brescia) - Vincolo del ponte romano detto « Ponte Pier ».

LA COMMISSIONE

Constatato che il ponte riveste un notevole interesse in quanto di possente e buona architettura e che inquadrandosi nel panorama della vallata costituisce una nota caratteristica avente valore estetico e tradizionale,

Constatato che si rende necessario tutelare la zona adiacente al ponte in modo da evitare costruzioni indiscriminate che ne impediscano la visibilità dalla strada statale Toimini-Salo;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui l'art 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla zona adiacente il ponte romano detto « Ponte Pier » e precisamente sulla sponda destra del ponte, come bellezza d'insieme e della zona, al di la della testata a destra, per un raggio di 50 metri (a semicerchio), facendo centro l'imbocco a nord del ponte.

(*Omissis*).

(5500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig David Lopez Henriquez, Console generale del Venezuela a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia e Sardegna.

(5528)

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Elbano Segnini, Console di prima classe del Venezuela a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Trentino, Veneto e Venezia Giulia

(5529)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Magliano Romano, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Campagnano Romano, mediante il circuito distinto con il n 4498.

(5516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 67.24 40, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4362 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 8) nei confronti della ditta MANZOLINI Ettore di Campoleone fu Giosafat e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L. 11 684 120,30 (lire undicimilioniseicentottantaquattromilacentoventi e centesimi 30), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Gli interessi, previsti dall'art. 6 della citata legge 156, saranno liquidati con successivo provvedimento.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Mappa 136, particella 282, bosco ceduo.

Corrige

Mappa 136, particella 282, pascolo.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott ing Vincenzo Cajone, nato a Castellammare di Stabia il 18 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale rilasciatogli dall'Università di Napoli l'11 agosto 1943.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5515)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di foglio compartimenti semestrali (Cons. 3,50 % - 1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E' stato denunciato lo smarrimento del foglio compartimenti semestrali del certificato Cons 3,50 % - 1906, n. 586756 di annue L. 31,50 a favore del Collegio dell'Immacolata Maria Vergine in Montemaggiore Belsito (Palermo). Vincolato di usufrutto.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 30 luglio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 9 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620 61	620,60	620,68	620,63	620,62	620.60	620 65	620,60	620,62	620 65
$ Can.	654,25	654 —	654,25	654,125	653,90	654,25	653.875	654,20	654 25	654.25
Fr Sv.	143,24	143 29	143 31	143.26	143 28	143, 5	143 29	143,27	143 25	143.30
Kr D.	90,04	90,08	90,12	90 13	90.05	90 10	90,12	90,06	90,07	90,07
Kr N.	87 03	87,07	87 07	87,12	87,05	87,05	87,10	87,05	87,07	87 10
Kr Sv.	120 —	120 005	120 —	120 05	120 —	120 —	120 —	120 —	120 —	120 —
Fol	164,50	164,46	164,57	164.59	164,40	164,45	164,58	164,50	164,46	164,55
Fr B.	12,41	12 4187	12,42	12 4275	12.415	12,40	12,42625	12,41	12,41	12,425
Fr Fr.	126 44	126,45	126,46	126,49	126,40	126,45	126,49	126,46	126,45	126,45
Lst	1740,36	1743 —	1743,20	1743,125	1742,50	1741,10	1743,375	1740 —	1741 —	1743 —
Dm occ.	148,47	148 47	148 50	148,495	148 45	148 45	148,49	148,49	148 47	148 50
Scell Austr.	24,04	24,045	24,05	24,05125	24,02	24,05	24,04875	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 9 ottobre 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	71 025
Id 3,50 % 1902	79,80
Id 5 % 1935	101 65
Redimibile 3,50 % 1934	92,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
Id. 5 % 1936	99,575
Id 5 % (Città di Trieste)	96 05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,875

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,125
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99 95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,642
1 Dollaro canadese	654 —
1 Franco svizzero	143,275
1 Corona danese	90 125
1 Corona norvegese	87,112
1 Corona svedese	120,002
1 Fiorino olandese	164,585
1 Franco belga	124,27
100 Franchi francesi	126,49
1 Lira sterlina	1743,25
1 Marco germanico	148,492
1 Scellino austriaco	24,05

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Bergamo, rione Celadina.

Con decreto Ministeriale n 300 8/61843, in data 30 settembre 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Bergamo, di un terreno della superficie di mq 1044 circa, sito in Bergamo rione Celadina, indicato nel catasto comunale al mappale 1573/A, del periziato valore di L. 6 264 000, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino

(5543)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Zandobbio (Bergamo).

Con decreto Ministeriale n. 300 8/61844, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Zandobbio (Bergamo), di un terreno della superficie di mq 250 circa, sito in Zandobbio, indicato nel catasto comunale al mappale 235/B, del periziato valore di L. 75 219, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio.

(5544)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1959, i poteri conferiti al rag Aldo Lega commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1959.

(5513)

Rettifica del decreto Ministeriale in data 14 luglio 1959 relativo allo scioglimento d'ufficio e alla nomina del liquidatore della Società cooperativa « Dalmata » ora Cooperativa assistenziale « Volontà », con sede in Ostia Lido (Roma).

Sul decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1959, riguardante lo scioglimento con liquidatore della Società cooperativa « Dalmata » ora Cooperativa assistenziale « Volontà », con sede in Ostia Lido (Roma), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178/59, deve leggersi « costituita con atto del notaio dott. Butera Vincenzo in data 22 giugno 1946 » (anzichè 1956).

(5514)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti al concorso a diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario e proroga del termine per la partecipazione al concorso medesimo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 12 agosto 1959 con il quale è stato indetto un concorso per esame a diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 prorogato con decreto 29 dicembre 1956 n. 1507 concernente l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Dei diciotto posti di aiutante ufficiale giudiziario messi a concorso con decreto Ministeriale 18 luglio 1959, uno è riservato al primo degli idonei fra i concorrenti che conseguita l'idoneità nelle prove di esame obbligatorio abbiano superato anche una prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

La prova di esame facoltativa consta di una prova orale ed è diretta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Art. 3.

Sono ammessi a sostenere la prova di lingua tedesca soltanto i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta ed in quella orale obbligatorie. Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria.

Art. 4.

Nella valutazione della prova facoltativa di lingua tedesca la Commissione delibera sulla idoneità o meno del candidato a norma del precedente art. 2 senza attribuzione di voto.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 5.

Il posto non attribuito nella quota riservata è conferito secondo l'ordine della graduatoria, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso.

Art. 6.

Coloro i quali intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito nell'art. 5 del bando di concorso è prorogato, anche per coloro che non intendano avvalersi delle disposizioni del presente decreto, fino all'11 novembre 1959.

Nello stesso termine, coloro che abbiano già presentato la domanda di ammissione al concorso possono dichiarare, con le modalità previste per la presentazione della domanda stessa che intendono avvalersi delle disposizioni del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1959
Registro n. 9, foglio n. 68 — GALLUCCI

(5557)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Proroga del concorso per titoli ed esami a cinque posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova

Con deliberazione presidenziale in data 17 settembre 1959, è stato prorogato al 31 ottobre 1959 il termine utile entro il quale dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma le domande di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova, bandito il 10 marzo 1959.

(5545)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 23658 del 31 luglio 1959, con il quale l'ostetrica Emilia Grassi veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Cocullo;

Ritenuto che la predetta ostetrica, come da comunicazione del sindaco di Cocullo non ha assunto servizio entro i termini stabiliti;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria, approvato con decreto prefettizio n. 23657 del 31 luglio 1959, ha diritto ad essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Valletta Domenica;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti in servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Cocullo è assegnata all'ostetrica Valletta Domenica.

Il sindaco del comune di Cocullo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Cocullo.

L'Aquila, addì 1° ottobre 1959

p. *Il prefetto*: FUSCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 23658 in data 31 luglio 1959, con il quale l'ostetrica Piccioni Rosina veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Castel del Monte;

Ritenuto che la predetta ostetrica, come da comunicazione del sindaco di Castel del Monte, non ha assunto servizio entro i termini prescritti;

Considerato che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 23657 del 31 luglio 1959 ha diritto ad essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Areta Cleopatra;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Castel del Monte è assegnata all'ostetrica Areta Cleopatra.

Il sindaco del comune di Castel del Monte è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Castel del Monte.

L'Aquila, addì 1° ottobre 1959

p. *Il prefetto*: FUSCO

(5548)

PREFETTURA DI AREZZO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto 22 maggio 1959, n. 4760, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami, bandito con decreto prefettizio 1° ottobre 1957, n. 26218, per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1956;

Vista la lettera in data 3 agosto 1959, con la quale il prof. Riccardo Arrigoni chiede di essere esonerato dalle funzioni di componente la Commissione suddetta,

Ritenuto di accogliere la richiesta del prof Arrigoni e di dover provvedere alla sua sostituzione;

Viste le proposte formulate dall'Ordine professionale competente;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, nonchè 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

In sostituzione del prof. Riccardo Arrigoni è nominato componente della Commissione del concorso a posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, il professore Dario Maestrini, docente in patologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Arezzo, addì 24 settembre 1959

p *Il prefetto* BEVIVINO

(5466)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 30 giugno 1959, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955 alle vincitrici del concorso bandito con decreto in data 28 luglio 1956, n. 12522,

Vista la graduatoria approvata con decreto pari numero in data 19 giugno 1959;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica del Consorzio di Ceppo Morelli-Macugnaga-Vanzone San Carlo,

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate,

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Monfrinotti Luigina è assegnata alla condotta ostetrica del Consorzio di Ceppo Morelli-Macugnaga-Vanzone San Carlo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Consorzio suddetto

Novara, addì 24 settembre 1959

p *Il prefetto* SORIANO

(5469)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 28 luglio 1959, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956 alle vincitrici del concorso bandito con decreto in data 10 giugno 1957, n. 7971;

Vista la graduatoria approvata con decreto pari numero del precedente in data 1° luglio 1959,

Considerato che a seguito di rinuncia sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche del comune di Castelletto Ticino e del Consorzio di Massino Visconti-Nebbiuno,

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate,

Visto l'art 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte a fianco di ciascuna segnata

Visconti Adele, Castelletto Ticino;
Petrali Pierina, Massino Visconti-Nebbiuno

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, del comune di Castelletto Ticino e del Consorzio Massino Visconti-Nebbiuno •

Novara, addì 25 settembre 1959

Il prefetto: SALERNO

(5470)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.